ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Leopoldo II di Lorena"
Via de' Barberi - 58100 Grosseto Telefono 0564/484821
Via Meda – Giolitti 58100 Grosseto Telefono 0564/484881
PEO: gris00600c@istruzione.it - PEC: gris00600c@pec.istruzione.it
sito web nuvola
https://isisleopoldo2dilorena.edu.it/

Regolamento d'Istituto dell'Attività Negoziale

Per l'affidamento di servizi, lavori e forniture
(Ai sensi dell'art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129)
Testo integrato con le novità del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e del relativo Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi' e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e ss.mm.ii., recante 'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado';

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche' e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente 'Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti';

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107';

RITENUTO di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c. 2, lettera a) del D.I. 129/2018;

VISTA la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante 'Orientamenti interpretativi D.I. 129/2018', in particolare il Titolo V Attività negoziale, laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto 'dettano un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria';

VISTO il decreto legge 76/2020 "decreto semplificazioni " convertito in legge 120/2020, fino alla Sua decadenza o per quanto ancora in vigore.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito in legge n° 108/2021, fino alla Sua decadenza o per quanto ancora in vigore.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 'Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici';

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Leopoldo II di Lorena"
Via de' Barberi - 58100 Grosseto Telefono 0564/484821
Via Meda – Giolitti 58100 Grosseto Telefono 0564/484881
PEO: gris00600c@istruzione.it - PEC: gris00600c@pec.istruzione.it
sito web nuvola
https://isisleopoldo2dilorena.edu.it/

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

DELIBERA
il seguente Regolamento per le attività negoziali.

Titolo I — Principi ed Ambiti Generali

Art. 1 - Ambito e principi di applicazione

1. Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

2. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali di competenza e di cassa, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del codice degli appalti, in particolare al principio del risultato (Art. 1 D.Lgs. 36/2023), perseguendo l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, fiducia, accesso al mercato e proporzionalità, con specifico riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali nel rispetto del principio di prossimità introdotto dal D.Lgs. 209/2024.

3. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 20 e 28 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalla ulteriore normativa vigente, pertanto i contratti e le convenzioni conclusi sono pubblicati nel sito della scuola, sezione amministrazione trasparente (art. 48 DI 129/2018).

4. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria (ad oggi € 5.404.000,00 euro per i lavori e € 140.000,00 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi per le autorità governative centrali e € 216.000 per le stazioni appaltanti sub-centrali), si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.

5. Il Fondo per le minute spese di cui all'art.21 del Decreto 129/2018 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.

Art. 2 - Limiti e poteri dell'attività negoziale

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche si esplica rispettando quanto previsto dall'articolo 43 del D.I. 129/2018:

- a. Vige il divieto di stipula di contratti aleatori e operazioni finanziarie speculative.
- b. È fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

• c. Le istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.

• d. Le istituzioni scolastiche, nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, possono accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario o dal de cuius non siano in contrasto con le finalità istituzionali.

• e. Le istituzioni scolastiche possono acquistare la proprietà di titoli di Stato e/o pubblici esclusivamente per donazione, legato o eredità.

• f. Nell'ambito della propria autonomia negoziale, le istituzioni scolastiche rispettano le linee guida e i bando-tipo predisposti dal Ministero e dall'ANAC. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe ai bandi tipo.

• g. Le istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

Il Dirigente Scolastico:

• 1. svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 D.I. 129/2018.

• 2. nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.

• 3. può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21 D.I. 129/18.

• 4. nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

• 5. chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d'istituto, ai sensi dell'art. 45 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, in riferimento ai seguenti oggetti, sui quali il dirigente scolastico non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto: all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; all'accensione di mutui e contratti pluriennali; all'alienazione o modificazione di diritti reali su immobili; all'adesione a reti di scuole e consorzi; all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; alla partecipazione ad iniziative con terzi pubblici o privati; all'acquisto di immobili.

• 6. applica i criteri e i limiti disposti preventivamente dal Consiglio di istituto e indicati nel presente regolamento per affidamenti di lavori, servizi e forniture superiori a 10.000,00 euro, sponsorizzazioni, locazioni e utilizzo di locali da parte di terzi.

Art. 3 - Criteri di selezione, scelta del contraente e tetti di punteggio

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 241/1990, il Dirigente Scolastico motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti richiesti e del rispetto del principio di rotazione.

2. L'affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato anche informali, quando possibile, o consultazione dell'Albo dei Fornitori (quando costituito), verificando che gli operatori economici interpellati siano in

possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico professionale, di capacità economico-finanziaria. L'Albo dei Fornitori se costituito è tenuto a cura di un Assistente amministrativo appositamente incaricato.

2. L'acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) basata sul miglior rapporto qualità/prezzo o del minor prezzo se relativo a beni standardizzati.

3. Al fine di assicurare la preminenza dei profili qualitativi e di prestazione tecnica, qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 108 D.Lgs. 36/2023), i documenti di gara devono stabilire un tetto massimo per il punteggio economico non superiore al 30 per cento del punteggio totale, destinando la restante quota (minimo 70 per cento) alle componenti tecniche, qualitative, di sostenibilità e di servizio post-vendita.

Art. 4 - Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e delle specifiche semplificazioni applicabili.

2. Per affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.Lgs. 36/2023 è consentito derogare al principio di rotazione per tali soglie.

3. L'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a 5.000 euro e fino a un importo inferiore a 140.000 euro, può avvenire mediante affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione e parità di trattamento.

4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti e il frazionamento artificioso degli appalti volto a eludere le soglie di legge.

5. Gli affidamenti relativi ai finanziamenti del PNRR o legati a fondi strutturali europei sono regolati dalle disposizioni speciali vigenti in materia e dalle relative norme di semplificazione per l'attuazione tempestiva dei target europei.

SOGLIA VALORE (€)	PROCEDURA APPLICABILE	RIFERIMENTI NORMATIVI
0 - 4.999,99	Affidamento Diretto senza comparazione di offerte e senza obbligo di rotazione degli operatori.	Art. 50 c. 1 lett. b) e 49 c. 6 D.Lgs. 36/2023 - Titolo V D.I. 129/2018
5.000,00 - 139.999,99 (Servizi e Forniture)	Affidamento diretto previa eventuale consultazione, assicurando il possesso di documentate esperienze e l'applicazione della rotazione.	Art. 49 e Art. 50 c. 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023
5.000,00 - 149.999,99 (Lavori)	Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori, nel rispetto della rotazione dell'operatore economico uscente.	Art. 49 e Art. 50 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023

Art. 5 - Contratti sopra soglia e procedure negoziate

Per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice e fino alle soglie di rilevanza europea si applicano le procedure negoziate senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici per i servizi/forniture e lavori sotto il milione di euro, e di almeno 10 operatori per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro.

Art. 6 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Per ogni procedura l'Istituzione Scolastica nomina un RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP è individuato preferibilmente tra il personale di ruolo dell'amministrazione e l'ufficio è obbligatorio.

Art. 7 - Decisione a contrarre e Clausola di Revisione Prezzi

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento, il Dirigente adotta la decisione a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione.

2. Clausola di Revisione Prezzi (Art. 60 D.Lgs. 36/2023): In tutti i contratti di durata stipulati dall'Istituzione Scolastica è obbligatorio inserire clausole specifiche di revisione dei prezzi. Tali clausole si attivano qualora si verifichino variazioni del costo del servizio o della fornitura superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale a fronte di alterazioni macroeconomiche.

Art. 8 - Principio di rotazione e nuove condizioni di deroga eccezionale

1. Gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, vietando l'aggiudicazione consecutiva di commesse nello stesso settore merceologico o categoria all'operatore uscente.

2. In aderenza alle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024 al comma 4 dell'art. 49), il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto esclusivamente in via eccezionale, qualora nella decisione a contrarre venga formalmente accertata e motivata la coesistenza tassativa delle seguenti quattro condizioni:

- ✓ Particolare struttura del mercato e riscontrata carenza di imprese alternative;
- ✓ Effettiva ed oggettiva assenza di alternative a seguito di indagine esplorativa;
- ✓ Verificata e inappuntabile accurata esecuzione del precedente contratto da parte del fornitore;
- ✓ Comprovata ed elevata qualità della prestazione resa dall'operatore economico uscente.

3. Vengono confermate le fasce economiche differenziate deliberate dal Consiglio di Istituto per settori merceologici diversi al fine di graduare l'applicazione del principio.

Art. 9 - Garanzie a corredo dell'offerta e definitive

La stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria sotto soglia, salvo casi specifici motivati nella decisione a contrarre. La garanzia definitiva, ove richiesta, è stabilita nel 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 10 - Norme di Comportamento

Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Tutte le imprese hanno l'obbligo di segnalare all' Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

Titolo II — Strumenti d'Acquisto e Deroghe

Art. 10 - Attività istruttoria

1. Il DSGA istruisce l'attività negoziale verificando la disponibilità dei beni e servizi all'interno del catalogo delle convenzioni CONSIP o dei mercati elettronici (MePa).

Art. 11 - Strumenti di acquisto e centralizzazione

Le istituzioni scolastiche ricorrono agli strumenti di acquisto telematici messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o effettuano acquisti centralizzati mediante aggregazioni o accordi di rete con altre scuole capofila.

Art. 13 - Acquisti extra CONSIP e MePa

1. L'attivazione di una procedura di acquisto fuori convenzione CONSIP è subordinata alla preliminare verifica da parte del DSGA della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni CONSIP o dei bandi attivi sul Mercato Elettronico (MePa), ovvero ad una analisi di convenienza comparativa globale.

2. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti l'indisponibilità della convenzione CONSIP, ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento autonomo sia inferiore a quello messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente Scolastico deve attestare di aver provveduto alla verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima e documentando la mancanza del bene o servizio (ad es. mediante stampa della schermata visibile a video relativa all'esito della verifica e acquisizione a protocollo) o il fatto che quel bene o servizio è presente a prezzo maggiore rispetto a quanto offerto al di fuori del sistema.

3. In piena aderenza al Principio del Risultato (Art. 1 D.Lgs. 36/2023) e all'autonomia contrattuale della Pubblica Amministrazione, l'istituzione scolastica può procedere ad acquisti autonomi fuori convenzione CONSIP a seguito di apposita decisione/determina specificamente motivata resa dal Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio oggetto

di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, ovvero qualora le condizioni di mercato ordinario consentano di conseguire il miglior rapporto qualità/prezzo complessivo (L. 208/2015, c. 510). Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma viene data idonea e motivata evidenza nei documenti di gara.

4. L'amministrazione scolastica può procedere ad approvvigionamenti per acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività al di fuori degli strumenti d'acquisto e di negoziazione CONSIP (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione), esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa e didattica. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'ANAC e all'AgID secondo le piattaforme digitali e i canali di interoperabilità vigenti (L. 208/2015, cc. 512 e 516; D.Lgs. 209/2024).

5. In conformità con le disposizioni vigenti, è possibile procedere ad acquisti 'extra Consip' mediante ordinaria contrattazione nelle seguenti specifiche ipotesi operative, da motivarsi analiticamente nella decisione a contrarre:

- a. in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
- b. in caso di minimi di acquisto imposti dalle convenzioni attive superiori all'effettivo fabbisogno quantitativo espresso dall'istituto;
- c. qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia tecnicamente idoneo o manchi delle caratteristiche essenziali necessarie a garantire l'interoperabilità e la continuità tecnologica con i sistemi, i laboratori o gli impianti già in uso presso l'istituto, evitando così un ingiustificato aggravio di spese di riconversione contrari ai principi di economicità (cd. contrasto al fenomeno del lock-in tecnologico);
- d. qualora l'analisi comparativa evidenzi che il ricorso al mercato ordinario — nel pieno rispetto del principio di prossimità e di favore per le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) sancito dal D.Lgs. 209/2024 — consenta l'acquisizione di condizioni contrattuali complessivamente più favorevoli e migliorative in termini di ciclo di vita del prodotto, prestazioni ecologiche, servizi post-vendita, manutenzione on-site tempestiva o estensione di garanzia, indispensabili alla continuità del servizio scolastico;
- e. qualora i tempi di consegna o di esecuzione dichiarati dal fornitore aggiudicatario della convenzione CONSIP risultino incompatibili con i vincoli temporali stringenti e le scadenze perentorie di attuazione e rendicontazione imposte da linee di finanziamento europee, nazionali o regionali (es. linee PNRR o Fondi Strutturali), configurando un concreto rischio di perdita del finanziamento pubblico per l'istituto.

6. Clausola di salvaguardia per malfunzionamento dei sistemi digitali (Ex D.Lgs. 209/2024): Qualora per l'affidamento fuori convenzione si renda necessario consultare il mercato telematico o attivare procedure digitalizzate, in caso di accertato e persistenti malfunzionamento dei sistemi di e-procurement o del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), il RUP è autorizzato ad acquisire le autodichiarazioni sostitutive dell'operatore economico sul possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 445/2000, al fine di non rallentare l'azione negoziale della scuola e salvaguardare il principio del risultato.

Art. 14 - Acquisti dei beni e servizi informatici e di connettività

Per i beni informatici sussiste l'obbligo generale di ricorso al mercato telematico CONSIP anche per soglie inferiori a 5.000 euro, fatte salve le medesime deroghe e tutele d'urgenza o incompatibilità tecnica disciplinate dall'Articolo 13 del presente regolamento.

Art. 18 - Termini di Stand Still ridotti e stipula del contratto

1. In aderenza al Decreto Correttivo D.Lgs. 209/2024, la stipulazione del contratto deve avvenire celermente e comunque entro i termini prescritti dal Codice. Il termine dilatorio di stand still per le procedure ove applicabile è ridotto a 32 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione, accelerando l'esecuzione contrattuale in conformità al principio del risultato.

Titolo III — BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia, mediante i criteri esposti nell'art. 5 con riguardo alle esigenze e necessità dell'istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sottoindicato elenco non esaustivo, per:

a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della scuola;

b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese pe rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;

e) rilegatura di libri e pubblicazioni;

f) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;

g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;

h) spese bancarie;

i) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici;

j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d'ufficio;

k) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell'infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;

l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;

m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d'ufficio e didattiche;

n) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;

o) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici fotoincisori e ciclostili;

p) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;

q) polizze di assicurazione;

r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;

s) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina…);

t) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;

u) noleggio sale cinematografiche, per conferenze, impianti sportivi ecc.;

v) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all'igiene e alla salute pubblica;

z) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedura di scelta del contraente

Titolo IV — Disposizioni Finali

Art. 22 - Disposizioni finali e abrogazioni

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti. Sono disapplicate e abrogate tutte le clausole del precedente regolamento in contrasto con le norme del D.Lgs. 36/2023 e del Decreto Correttivo D.Lgs. 209/2024.